



PROGRAMMA TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
E LA TRASPARENZA
(2019 – 2021)

Predisposta da	Responsabile della Prevenzione Corruzione/Responsabile prevenzione Trasparenza	Dr. Anna Maria Papini
Adottato da	Ordine Regionale dei Chimici e dei Fisici della Toscana	
Delibera di adozione n.	63	Del 09/01/2019
Pubblicata sul sito	www.chimicifisicitoscana.it	

Aggiornamento 2019 al Piano Nazionale Anticorruzione

RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente Programma Triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (d'ora in poi, per brevità, anche “PTPCT” oppure “Programma”), è stato redatto in conformità alla seguente normativa:

1. Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione” (d’ora in poi per brevità “Legge Anti-Corruzione” oppure L. 190/2012).
2. Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, approvato dal Governo il 15 febbraio 2013, in attuazione di commi 35 e 36 dell’art. 1 della l. n. 190 del 2012” (d’ora in poi, per brevità, “Decreto Trasparenza” oppure D.lgs. 33/2013)
3. Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 recante “Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, comma 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (d’ora in poi, per brevità “Decreto inconfiribilità e incompatibilità”, oppure D.lgs. 39/2013)
4. Delibera 21 ottobre 2014, n. 145/2014 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) “Parere dell’Autorità sull’applicazione della L.190/2012 e dei decreti delegati agli Ordini e Collegi professionali”.
5. Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97 recante “*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della Legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*”;
6. Legge 30 novembre 2017, n. 179 recante “*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*”;

7. R.D. 1 marzo 1928, n. 842. “Regolamento per l'esercizio della professione di chimico” art.li 1, e 16;
8. R.D.L. 24 gennaio 1924, n. 103 (1) “Disposizioni per le classi professionali non regolate da precedenti disposizioni legislative “
9. Decreto Ministeriale 1 ottobre 1948, recante “Approvazione del Regolamento contenente le norme di procedura per la trattazione dei ricorsi dinanzi al Consiglio Nazionale degli Chimici”
10. Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, recante “Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché' della disciplina dei relativi ordinamenti”
10. D.Lgs.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233, recante “*Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse*”
11. D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, recante “*Approvazione del regolamento per la esecuzione del decreto legislativo 13 settembre 1046 n. 233, sulla ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stessa*”;
12. Legge 11 gennaio 2018, n. 3, recante “*Delega al governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute*”;
13. Decreto del Ministero della Salute 23 marzo 2018, recante “Ordinamento della Professione di chimici e fisico”;
14. Decreto del Ministero della Salute 15 marzo 2018, recante “*Procedure elettorali per il rinnovo degli organi delle professioni sanitarie*”.
15. il “*Regolamento di attuazione del Decreto del Ministero della Salute del 23 marzo 2018 pubblicato in GU n. 128 del 5 giugno 2018*”, approvato dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici nella seduta del 7 e 8 giugno 2018;

ed in conformità alla:

1. Delibera dell'ANAC (già CIVIT) n. 72 dell'11 settembre 2013 con cui è stato approvato il Piano Nazionale Anticorruzione (d'ora in poi per brevità PNA);
2. Delibera ANAC 21 ottobre 2014 n.145/2014 avente per oggetto: "Parere dell'Autorità sull'applicazione della l. n.190/2012 e dei decreti delegati agli Ordini e Collegi professionali” che ha stabilito che la normativa in materia di anti-corruzione, ivi compresi i decreti di attuazione, è da ritenersi applicabile agli Ordini e ai Collegi professionali, i quali pertanto dovranno predisporre il Piano Triennale di prevenzione e nominare il

Responsabile della prevenzione, adempiendo inoltre agli obblighi in materia di trasparenza, con la predisposizione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'integrità, e il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dovranno attenersi ai divieti di incompatibilità ed inconfiribilità degli incarichi.

3. Delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016, recante “*Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016*” (per brevità “**PNA2016**”)
4. Delibera ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016, avente ad oggetto “*Prime linee guida recanti indicazione sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D. Lgs. 33/2013*”.
5. Delibera ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016, recante “*Linee Guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5, comma 2 del D. Lgs. 33/2013; Art 5 bis comma 6, del D.Lgs n. 33/2013 recante: “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*”.
6. Determinazione ANAC n. 241 dell’8 marzo 2017, recante “*Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013 «Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali» come modificato dall’art. 13 del d.lgs. 97/2016*”.
7. Determinazione dell’ANAC n. 1134 del 8 novembre 2017, recante “*Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici*”;
8. Comunicato del Presidente dell’ANAC del 28 giugno 2017, avente ad oggetto “*Chiarimenti in ordine alla disciplina applicabile agli Ordini professionali in materia di contratti pubblici*”.

Tutto quanto non espressamente regolamentato dal presente Programma, si intende regolamentato dalla normativa di riferimento in quanto compatibile ed applicabile, secondo il disposto dell’art. 2bis del D.Lgs 33/2013.

Gli allegati fanno parte sostanziale e integrante del PTPCT 2019-2021, di modo che tutti i documenti che lo compongono, devono essere letti ed interpretati l’uno per mezzo degli altri.

PREMESSE

1. L’Ordine Regionale dei Chimici e dei Fisici della Toscana e la lotta alla corruzione

Con la pubblicazione in GU della Legge 3/2018 recante “*Delega al governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute*”, la professione di chimico, assieme a quella di fisico, entra a far parte delle c.d. “professioni sanitarie” ed il Consiglio Nazionale dei Chimici assume la denominazione di Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici, organo esponentiale delle categorie professionali dei Chimici e dei Fisici sotto l’alta vigilanza del Ministero della Salute.

Con la pubblicazione in GU del 5 giugno 2016, n. 128, del Decreto del Ministero della Salute 23 marzo 2018, gli Ordini dei Chimici esistenti alla data di entrata in vigore della Legge 11 gennaio 2018, n. 3 hanno assunto la denominazione di “Ordini dei Chimici e dei Fisici.”

Perciò l’Ordine dei Chimici della Toscana viene denominato Ordine Regionale dei Chimici e dei Fisici della Toscana (d’ora in poi, per brevità, OCFT) insediato nella attuale composizione, in data 31 maggio 2017, nella condivisione ed approfondimento delle tematiche e dei principi seguiti dal precedente Consiglio, si è impegnato a garantire la correttezza, la trasparenza e l’integrità delle proprie attività istituzionali, in conformità a quanto disposto dall’ordinamento giuridico vigente in materia di anticorruzione e trasparenza. A tal fine, l’OCFT si impegna ad adeguarsi alla normativa vigente in materia, tenuto conto della funzione, organizzazione e forma di finanziamento che caratterizzano l’Ordine medesimo e che lo rendono specifico e peculiare rispetto ad altri Enti e Pubbliche Amministrazioni.

L’OCFT, pertanto, in continuità con quanto già posto in essere, attraverso il presente programma prosegue, per il triennio 2019 – 2021, la propria politica in materia di anticorruzione e trasparenza, i propri obiettivi strategici, i processi individuati come maggiormente esposti al rischio e le misure obbligatorie ed ulteriori di prevenzione della corruzione. Individua, inoltre, nella sezione relativa alla trasparenza, la propria politica e modalità di pubblicazione dei dati di cui al D.Lgs 33/2013 e ss.mm.ii., avuto riguardo a modalità e soggetti responsabili della pubblicazione, nonché le modalità per esercitare il diritto alle tre modalità di accesso agli atti, avvalendosi di un’attività di interpretazione, adeguamento e personalizzazione degli obblighi di legge condotti a livello nazionale dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici (d’ora in poi per brevità FNCF) quale rappresentanza degli Ordini Territoriali si è adeguato alla normativa di riferimento attraverso l’adozione delle seguenti misure:

- Conferma della nomina del Responsabile Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (d’ora in poi RPCT) comunicandone il relativo nominativo alla FNCF e all’ANAC;
- Adozione del Piano Triennale Prevenzione Corruzione, inclusivo del Piano Triennale Trasparenza, mediante l’adozione del Programma Triennale per la Prevenzione della Corruzione, Trasparenza (d’ora in poi PTPCT)
- assolvimento degli obblighi di trasparenza di cui al D.lgs. 33/2013

- adozione del Codice di Comportamento specifico dei dipendenti, ad integrazione del Codice di comportamento generale di cui al DPR 62/2013
- rispetto dei divieti di inconfiribilità ed incompatibilità di cui al d.lgs. 39/2013

Con specifico riferimento all'adozione dei Piani triennali richiesti dalla normativa, nella ferma convinzione che il rispetto della trasparenza sia lo strumento maggiormente idoneo per la lotta alla corruzione (oltre che uno strumento di perseguimento dell'efficienza dell'azione amministrativa), l'OCFT ha ritenuto che il Piano Triennale Anti-Corruzione dovesse includere, quale sezione autonoma, anche il Piano Triennale Trasparenza.

Il PTPCT pertanto, è lo strumento di cui l'OCFT si dota per:

1. Prevenire la corruzione e l'illegalità attraverso una valutazione del livello di esposizione dell'OCFT al rischio di corruzione;
2. Compiere una ricognizione ed una valutazione delle aree nelle quali il rischio di corruzione appare più elevato, avuto riguardo alle aree e attività già evidenziate dalla normativa di riferimento (cfr. art. 1, co.16 co.16, L. 190/2012) del PNA 2013, aggiornato dal PNA 2015, dal PNA 2016, sezione III e alle aree di attività tipiche dell'OCFT;
3. Individuare le misure preventive del rischio e darne concreta e completa attuazione;
4. Garantire l'idoneità, sia sotto il profilo etico sia sotto il profilo operativo e professionale, dei soggetti chiamati ad operare nelle aree ritenute maggiormente sensibili al rischio corruzione e illegalità;
5. Facilitare e assicurare la puntuale applicazione delle norme sulla trasparenza;
6. Facilitare e assicurare la puntuale applicazione delle norme sulle inconfiribilità ed incompatibilità;
7. Assicurare l'applicazione del Codice di comportamento specifico dei dipendenti dell'OCFT;
8. Tutelare il dipendente che effettua segnalazioni di illecito, anche in ottemperanza della normativa di cui alla L. 179/2017 *“Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”*;
9. garantire l'accesso civico e l'accesso civico generalizzato in conformità alla normativa di riferimento e del regolamento approvato dall'Ordine dei Chimici della Toscana e recepito dall'Ordine Regionale dei Chimici e dei Fisici della Toscana.

Il PTPCT deve essere letto, interpretato ed applicato tenuto conto anche del disposto del Codice specifico dei Dipendenti che costituisce parte integrante e sostanziale del presente programma.

Al fine di costruire un sistema graduale di prevenzione, tutte le misure del PTPCT continuano ad essere progressivamente monitorate e implementate negli anni successivi, con la collaborazione di tutti gli attori coinvolti. Infatti, il RPCT redige già, entro i termini normativi e, comunque, così come indicato dall'ANAC, la relazione recante i risultati dell'attività svolta al fine di fornire il

rendiconto sull'efficacia delle misure di prevenzione definite dal PTPCT. Tale relazione viene pubblicata sul sito web istituzionale dell'Ordine Regionale dei Chimici e dei Fisici della Toscana www.chimicifisicitoscana.it

CONTESTO ED EFFICACIA DELL'AGGIORNAMENTO 2019–2021, ATTIVITÀ SVOLTA NEL 2018 E IMPATTI SUL TRIENNIO 2019– 2022

Il presente aggiornamento rappresenta il documento fondamentale per la definizione della strategia di prevenzione della corruzione per il triennio 2019–2021 posta in essere dall'OCFT; l'aggiornamento costituisce uno strumento di conoscenza della politica anticorruzione a beneficio del pubblico di riferimento dell'OCFT: professionisti, enti pubblici, cittadini, imprese e altre pubbliche amministrazioni possono conoscere, attraverso la lettura dello stesso, gli impegni che l'OCFT si assume in materia di prevenzione, di trasparenza e d'integrità e le modalità con cui questi vengono perseguiti.

All'atto di redazione del presente aggiornamento viene registrato un importante cambiamento relativamente al contesto di riferimento dovuto al passaggio, con la pubblicazione in GU della legge 3/2018, della professione di chimico nell'aria delle professioni sanitarie e la modifica della denominazione dell'Ente in Ordine Regionale dei Chimici e dei Fisici della Toscana, quale organo regionale delle categorie professionali dei Chimici e dei Fisici sotto la vigilanza del Ministero della Salute.

Quanto sopra, ha comportato una revisione della normativa, un ampliamento della platea dei soggetti di riferimento e una revisione degli scopi e delle funzioni del PTPCT.

Il presente documento trae origine - per la sua strutturazione - dai risultati delle attività svolte nel 2018 dall'OCFT. Tali attività sono così sintetizzabili:

- implementazione degli adempimenti richiesti dalla normativa vigente in virtù della costituzione dell'Ordine Regionale dei Chimici e dei Fisici;
- revisione e aggiornamento dei regolamenti vigenti ed in particolare del Regolamento dell'Ordine Regionale dei Chimici e dei Fisici della Toscana (OCFT) (già Ordine dei Chimici della Toscana) concernente l'accesso agli atti amministrativi, l'accesso civico e l'accesso civico generalizzato;
- revisione del Codice deontologico delle professioni di Chimico ai fini dell'applicazione dei principi in esso contenuti anche alla professione di Fisico. Il nuovo Codice è stato approvato dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici nella seduta di Consiglio dell'11 ottobre 2018 e adottato dall'OCFT;
- adeguamento alla normativa Privacy vigente. In particolare, nomina da parte dell'OCFT, in qualità di "titolare" del trattamento dei dati, del Responsabile della Protezione dei Dati con delibera del 21 maggio 2018;

- implementazione del c.d. “Doppio livello di prevenzione”, consistente nell’assidua condivisione di modalità di adeguamento alla normativa, redazione di circolari operative tra la FNCF il RPCT della Federazione e i Responsabili territoriali,
- ricognizione e valutazione delle aree nelle quali il rischio di corruzione appare più elevato, avuto riguardo alle aree e attività già evidenziate dalla normativa di riferimento (cfr. art. 1, co. 16, L. 190/2012) del PNA 2013, aggiornato dal PNA 2015, dal PNA 2016, sezione III – Ordini e Collegi professionali, nonché delle altre aree che risultino sensibili in ragione delle attività svolte;
- aggiornamento del Sito internet www.chimicifisicitoscana.it contenente la Sezione “Amministrazione Trasparente” e completa conformità, formale e sostanziale, all’Allegato 1 del D.lgs. 33/2013 e alla Delibera ANAC 50/2013. Adeguamento del Sito alla normativa sulla protezione dei dati personali vigente attraverso la pubblicazione di una informativa destinata a tutti i soggetti che accedono al Sito (di seguito anche “Utenti” o, singolarmente, “Utente”) resa soltanto per i dati acquisiti a seguito di consultazione del Sito;
- pubblicazione nel Sito Istituzionale dell’informativa relativa all’eventuale utilizzo di Cookie - o di altri strumenti di tracciamento – con indicazione delle Modalità e luogo del trattamento dei dati raccolti
- diffusione e divulgazione della cultura dell’etica e della legalità, nei confronti del personale operante per l’OCFT.
- Nel corso dell’anno 2018, l’OCFT, in virtù delle modifiche normative sopra indicate e a causa dell’aumentato numero di adempimenti e dell’esiguità del personale, non è riuscita ad attuare apposite sessioni formative così come previsto dal Piano Triennale. L’OCFT, tuttavia, si è impegnata per i prossimi anni a prevedere apposite sessioni formative a cui parteciperanno i dipendenti dell’OCFT, il Presidente e i Consiglieri dell’OCFT. Tale adempimento è ritenuto infatti indispensabile dall’Ente anche in considerazione dell’ingresso dei professionisti fisici nell’ambito dell’Ordine Regionale dei Chimici e dei Fisici della Toscana.

ADOZIONE DELL’AGGIORNAMENTO 2019 – 2021 AL PTPCT

Il presente aggiornamento è stato adottato dall’OCFT con delibera n. 63 del 09/01/2019

L’Aggiornamento è stato predisposto dal Responsabile Prevenzione Corruzione Trasparenza Unico (“**RPTC**”), con il supporto del Direttivo e degli uffici operativi di volta in volta coinvolti.

La predisposizione dell’Aggiornamento è essenzialmente basata su un’attività di verifica fattuale delle attività svolte dall’OCFT nel 2018, dell’attività di controllo e di monitoraggio svolta dal RPCT, dall’efficacia delle misure di prevenzione già predisposte nel Piano 2018–2020, della non

emersione di nuovi rischi corruzione. L'Aggiornamento viene pubblicato sul sito istituzionale dell'OCFT (sezione Amministrazione Trasparente/Altri Contenuti) e dello stesso è data idonea notizia a corredo.

La prima bozza del presente aggiornamento è stata posta in consultazione sul sito istituzionale www.chimicifisicitoscana.it, al fine di raccogliere le osservazioni e i suggerimenti degli stakeholder; l'esito delle consultazioni viene altresì pubblicato in calce al presente Aggiornamento.

La prima bozza del presente Aggiornamento, inoltre, è stata inviata all'Ufficio e a tutti i Consiglieri componenti dell'OCFT per raccogliere le relative osservazioni. Altresì, in conformità a quanto disposto nella Determinazione n. 12 di ANAC preliminarmente all'adozione del presente documento, il RPCT dell'OCFT ha proceduto a relazionare sul presente PTPCT al Consiglio nella seduta del 19 dicembre 2018.

IL PROGRAMMA TRIENNALE DELL'OCFT - PARTE GENERALE

1. Contesto di riferimento: l'Ordine Regionale dei Chimici e dei Fisici della Toscana, il ruolo istituzionale e le attività svolte

L'Ordine Regionale dei Chimici e dei Fisici della Toscana rappresenta istituzionalmente, sul piano territoriale, gli interessi rilevanti delle categorie professionali dei Chimici e dei Fisici. L'OCFT, è un Ente di diritto Pubblico -, disciplinato nell'ordinamento giuridico italiano, dal R.D. 1 marzo 1928, n. 842, che ha svolto la propria attività sotto la vigilanza del Ministero della Giustizia fino al passaggio alla vigilanza del Ministero della Salute normata con decreto del Ministero della Salute 23 marzo 2018, recante "Ordinamento della Professione di Chimico e Fisico".

L'OCFT ha sede a Firenze ed è composto da undici consiglieri, che vengono eletti dagli iscritti all'Ordine territoriale con un mandato della durata di 4 anni.

Le principali attribuzioni dell'OCFT sono:

- a) curare che siano repressi l'uso illecito del titolo di Chimico o Fisico e l'esercizio abusivo della professione, presentando, ove occorra, denuncia all'Autorità Giudiziaria;
- b) vigilare per la tutela dell'esercizio professionale e per la conservazione del decoro dell'Ordine, reprimendo gli abusi e le manchevolezze nell'esercizio della professione;
- c) dare, a richiesta, parere sulle controversie professionali e sulla liquidazione di onorari e spese;
- d) procedere alla formazione, all'aggiornamento e alla pubblicazione dell'Albo;

- e) stabilire la tassa d'iscrizione all'Albo e la tassa annuale dovuta dagli iscritti per l'iscrizione all'Albo. Questa tassa è finalizzata a sopperire alle spese di funzionamento dell'Ordine;
- f) stabilire il contributo per il rilascio dei certificati e dei pareri per la liquidazione degli onorari;
- g) provvedere all'amministrazione dei beni spettanti all'ordine e proporre all'approvazione dell'assemblea degli iscritti il conto consuntivo ed il bilancio preventivo;
- h) dare i pareri che fossero richiesti dalle Pubbliche Amministrazioni sugli argomenti attinenti alla professione del chimico

2. Processo di adozione del P.T.P.C.T.

L'OCFT ha approvato, con delibera di Consiglio del 09 gennaio 2019, il presente Programma Triennale per la Prevenzione della Corruzione, la Trasparenza e l'Integrità 209-2021.

Il presente PTCT è stato predisposto dal Responsabile Prevenzione Corruzione Trasparenza Territoriale (RPTC Territoriale), sulla base dello schema delle linee guida predisposte dal RPCT Unico Nazionale, con il supporto del Consiglio dell'OCFT.

La predisposizione del PTPCT è essenzialmente basata su un'attività di verifica fattuale delle attività svolte dall'OCFT, delle modalità di svolgimento dei processi e della valutazione del rischio di corruzione connesso, anche potenziale. Specificatamente la predisposizione del Programma si fonda su analisi della documentazione esistente, interviste a soggetti coinvolti, analisi delle prassi e pratiche invalse alla luce della normativa.

Il presente PTPCT viene pubblicato sul sito istituzionale dell'OCFT (sezione Amministrazione Trasparente/Altri Contenuti). Viene trasmesso ai dipendenti, collaboratori e consulenti a qualsiasi titolo, per loro opportuna conoscenza, rispetto e implementazione.

L'arco temporale di riferimento del presente Piano è il triennio 2019-2021; eventuali modifiche ed integrazioni successive, anche annuali, saranno sottoposte all'approvazione dell'organo collegiale (Consiglio dell'Ordine Regionale dei Chimici e dei Fisici).

Il PTPCT deve essere letto, interpretato e applicato tenuto conto del disposto del Codice Specifico dei Dipendenti che il Consiglio dell'OCFT ha promosso anche per l'anno 2019, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Programma.

3. Soggetti Coinvolti nel Programma

A - Consiglio dell'Ordine Territoriale

Il Consiglio dell'OCFT approva il Programma e dà impulso alla sua esecuzione, diffusione e rispetto, assicurando idonee risorse, umane e finanziarie, che si rendessero necessarie, utili od opportune per la corretta e costante implementazione.

Il Consiglio, altresì:

- supporta le iniziative di formazione della FNCF divulgandole e incoraggiando i propri dipendenti, collaboratori, Consiglieri e Referente Territoriale a partecipare assiduamente a tali iniziative.

- designa il Responsabile della Prevenzione della Corruzione

- adotta entro il 31 gennaio di ogni anno il PTCP che contiene il PTTI e il Codice di comportamento

- adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale finalizzati, direttamente o indirettamente alla prevenzione della corruzione.

B - RPCT Territoriale

L'OCFT ha aderito alla strategia anti corruzione coordinata dalla FNCF. A tal proposito ha ritenuto opportuno dotarsi di un RPCT Territoriale..

Il RPCT Territoriale è in carica per l'esecuzione delle seguenti attività:

- Elaborazione della proposta di PTPCT, da sottoporre al Consiglio sulla base dello Schema condiviso a livello nazionale e avuto riguardo alle specificità dell'Ordine;
- Verifica dell'attuazione del PTPCT e proposizione di modifiche nel caso di significative violazioni o mutamenti dell'organizzazione;
- Predisposizione e attuazione del Piano di Controllo Annuale;
- Verifica dei piani di formazione per i dipendenti;
- Diffusione e monitoraggio del Codice di Comportamento e gestione delle segnalazioni dei dipendenti;
- Denuncia all'Autorità laddove ravvisi fatti che costituiscano notizia di reato;
- Verifica del rispetto delle condizioni di incompatibilità e inconfiribilità;
- Redazione della Relazione Annuale del PTPC entro il 31 dicembre di ciascun anno;

- Redazione di un report annuale da sottoporre all'OCFT avente ad oggetto lo stato di adeguamento alla normativa anti-corruzione, i controlli svolti, eventuali inadempimenti o ritardi nell'adempimento, etc;
- Verifica nel continuo della normativa applicabile (c.d. *Regulatory watching*);
- Gestione delle richieste inerenti il codice di accesso documentale, civico e l'accesso civico generalizzato.

C - Responsabili di Uffici e/o dipendenti dell'OCFT

La responsabilità della corretta attuazione e dell'osservanza delle disposizioni contenute nella legge 190/2012 e nel Piano, nonché dei previsti obblighi di informazione, comunicazione e monitoraggio, in assenza di dirigenti, ricade sulla figura dei responsabili degli Uffici e/o dei dipendenti dell' OCFT, che collaboreranno con il RPCT.

Pertanto in particolare i soggetti sopra indicati:

- partecipano al processo di gestione della rischiosità
- propongono le misure di prevenzione
- svolgono attività informativa nei confronti del RPCT, affinché questi abbia elementi e riscontri sull'intera organizzazione ed attività dell'OCFT
- in qualità di responsabili, ai sensi di quanto disposto dalla legge 190/2012, comunicano il rispetto dei termini dei procedimenti al RPCT
- adottano le misure gestionali di competenza.

D - RCPT Unico Nazionale

Il RPCT Unico nazionale è il soggetto incaricato del coordinamento delle attività anticorruzione poste in atto dagli Ordini Territoriali, con il compito di porre in essere le seguenti attività:

- elaborazione, nel continuo e in conformità alla normativa di tempo in tempo vigente, di una «cornice» di contenuti e obblighi per gli Ordini Territoriali, fornendo contenuti minimi indefettibili che verranno poi sviluppati dal Referente locale con riguardo alla propria realtà;
- elaborazione, a favore degli Ordini territoriali, di metodologie, supporto operativo e schemi da utilizzare, in caso di speciale difficoltà o di situazioni potenzialmente in violazione della normativa di riferimento.

4. Il doppio livello di prevenzione: rapporto RPCT nazionale e RPCT territoriale

La prevenzione della corruzione si realizza attraverso un'azione combinata tra strategia nazionale e strategia locale e quindi dell'OCFT. In questa ottica è necessario e auspicabile un sistema di raccordo e condivisione che, da una parte ponga in essere misure omogenee ma al contempo specifiche per ogni realtà singola, e dall'altra parte consenta un consolidamento, a livello generale, della politica anticorruzione e un orientamento unico e univoco circa le modalità e i mezzi per perseguirlo.

L'efficacia del "doppio livello di prevenzione" si fonda sui seguenti elementi:

- I. Chiara individuazione dei soggetti preposti operativamente all'attuazione della normativa anti- corruzione
- II. Costante interazione tra tutti i soggetti a qualsiasi titolo coinvolti nella gestione e amministrazione sia di pertinenza della FNCF sia di pertinenza degli Ordini Territoriali e quindi dell'OCFT, quali consiglieri, dipendenti, consulenti e collaboratori, terzi prestatori di servizi;
- III. Meccanismo di assiduo coordinamento tra FNCF e Ordini Territoriali e quindi dell'OCFT, sia relativo alle interazioni tra Presidenza della FNCF e Presidenza dell'Ordine Territoriale e quindi dell'OCFT, sia relativo alle figure meramente operative e di controllo;
- IV. Meccanismo di assiduo coordinamento e condivisione tra RPCT nazionale e RPCT Territoriali e quindi dell'OCFT;
- V. Atteggiamento collaborativo e proattivo della FNCF e degli Ordini territoriali e quindi dell'OCFT dell'adempimento di precetti, Linee Guida e Pratiche anti-corruzione, sul presupposto che tale adempimento oltre ad assolvere ad obblighi legislativi la cui ratio è nota e condivisa, rappresentano anche modalità di efficienza organizzativa irrinunciabile in organizzazioni decentrate quale quella della FNCF/Ordini territoriali e quindi dell'OCFT.

Con specifico riferimento al punto III. si rappresenta che il rapporto tra RPCT nazionale e RPCT Territoriali e quindi dell'OCFT è regolato dai seguenti principi:

1. Insussistenza di vincolo gerarchico tra RPCT nazionale e RPCT Territoriali e quindi dell'OCFT. Il rapporto è di natura esclusivamente funzionale e finalizzato all'assolvimento degli adempimenti della normativa in maniera omogenea e consolidata.
2. Ruolo di indirizzo, sensibilizzazione, coordinamento e supervisione del RPCT Nazionale. Il RPCT Nazionale ha, tra i suoi compiti, preliminarmente quello di sensibilizzare i RPCT territoriali e quindi dell'OCFT alla cultura della legalità, integrità e trasparenza al fine di creare

un ambiente fertile per l'implementazione dei Programmi. Tale ruolo è svolto nelle forme ritenute di volta in volta più appropriate ed opportune, quali a solo titolo di esempio;

- facilitando la conoscenza della normativa, le modalità di applicazione, gli orientamenti delle autorità preposte

- fornendo modelli, schemi, materiale che possano essere di supporto all'operatività dei singoli, nel presupposto che ciascun Referente dovrà utilizzare il materiale ricevuto come traccia e adeguarlo, in maniera efficace e fattiva, alla realtà in cui opera, avuto riguardo ai requisiti dimensionali, organizzativi e alla propensione al rischio

- prestando supporto operativo in casi di speciale complessità, laddove richiesto

- indicando tempistiche per l'adeguamento e predisponendo scadenziari.

3. Conoscenza e conoscibilità, da parte del RPCT Nazionale, delle attività poste in essere a livello locale, finalizzata alla consapevolezza delle attività di adeguamento.

La responsabilità degli adempimenti relativi all'anticorruzione e trasparenza per quanto concerne gli Ordini territoriali restano in capo ai singoli Responsabili e quindi al Responsabile dell'OCFT in quanto solo lo stesso può monitorare e verificare l'effettivo adempimento degli obblighi di legge.

Inoltre la Federazione, così come già il CNC, ha evidenziato che il c.d. "doppio livello" di prevenzione non è obbligatorio per gli Ordini territoriali che possono, in quanto Enti autonomi e senza vincolo gerarchico, procedere all'adeguamento della normativa in materia di anticorruzione con modalità autonome, sempre nel rispetto di quelle che sono le indicazioni normative e della *ratio* della legge in materia.

La FNCF, in considerazione dell'entrata in vigore della legge 3/2018, compatibilmente con le prevedibili entrate di bilancio ed anche in funzione delle nuove iscrizioni dei professionisti fisici, intende ulteriormente intensificare l'attività di informazione e formazione a beneficio degli Ordini dei Chimici e dei Fisici di coordinamento e di indirizzo, sul presupposto che il c.d. doppio livello di prevenzione possa essere condiviso dalla maggioranza degli Ordini territoriali che in virtù della nuova normativa avranno all'interno dei propri Organi iscritti all'Albo dei Fisici che per la prima volta entrano a far parte delle professioni c.d. ordinistiche.

b) Incremento di maggiori livelli di trasparenza: il sito web

L'OCFT, anche in virtù del riconoscimento delle professioni di Chimico e di Fisico nell'ambito delle professioni sanitarie, ha provveduto all'aggiornamento del sito web.

Il sito web, in corso di ristrutturazione, sarà arricchito di servizi nuovi, diventando per molti aspetti la prima interfaccia dell'OCFT nella comunicazione con i propri iscritti. L'aggiornamento

del sito si è reso necessario in virtù dell'ampliamento della platea degli iscritti al quale si rivolge, che comprende oltre ai professionisti chimici anche i professionisti fisici e dalla necessità di dare vita ad una piattaforma più versatile, completa ed in grado di ospitare adeguatamente future implementazioni.

Ciò ha comportato anche una revisione ed aggiornamento della sezione "Amministrazione trasparente", dedicata alla trasparenza ed anticorruzione, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse disponibili e di svolgere una funzione di sensibilizzazione degli iscritti e della comunità tramite l'organizzazione di eventi dedicati

Sempre nell'ottica di rafforzare la trasparenza l'OCFT ha seguito le indicazioni della FNCF che si è formalmente dotata di un Regolamento per la disciplina dei tre accessi agli atti e ha proceduto altresì all'invio di uno Schema di Regolamento all'OCFT, affinché, previa personalizzazione, si procedesse all'adozione e all'esecuzione dello stesso.

c) Attività di controllo e di monitoraggio sul rispetto del PTPCT

L'attività di controllo e monitoraggio, svolta dal RPCT Nazionale, è presidio irrinunciabile al corretto svolgimento del programma anticorruzione. L'OCFT nell'anno in corso, coordinandosi con il RPCT, si è adoperata per ottenere un maggior coinvolgimento dell'organo di indirizzo attraverso alcune azioni quali ad esempio: *i)* la previsione di un apposito punto relativo al tema trasparenza/anticorruzione in ciascuna seduta di Consiglio – invitando il RPCT a relazionare, ove ritenuto opportuno; *ii)* l'implementazione di procedure interne finalizzate alla gestione dell'Ente.

A questo proposito l'OCFT ha ritenuto opportuno procedere ad una nuova revisione della regolamentazione vigente che tenga conto dell'inserimento nell'Albo professionale dei professionisti Fisici, del nuovo ruolo di "professione sanitaria" assunto e delle implicazioni ad esso connesse.

L'OCFT si è impegnato a condividere con i propri stakeholders la normativa di riferimento e a fornire chiarimenti ed interpretazioni e prassi operative utili, affinché l'adeguamento a Ordine Regionale dei Chimici e dei Fisici della Toscana (costituito ai sensi della Legge 3/2018, del DM 23 marzo 2018 e del Regolamento di attuazione del Decreto del Ministero della salute del 23 marzo 2018 approvato dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici) alla normativa in questione avvenisse in modo omogeneo.

A causa dell'istituzione dell'Ordine Regionale dei Chimici e dei Fisici della Toscana e del conseguente passaggio sotto la vigilanza del Ministero della Salute, l'OCFT ha dovuto affrontare numerosi e rilevanti adempimenti sia sotto il profilo amministrativo che economico che hanno comportato un notevole impegno di risorse, sia di personale che economiche. Per l'anno in corso, pertanto, l'OCFT non ha potuto impegnare adeguate risorse finanziarie finalizzate ad iniziative di trasparenza e rafforzamento delle misure anticorruzione.

d) Codice di comportamento

Resta fermo il Codice di comportamento per i dipendenti che l'OCFT ha promosso nel 2018.

e) Formazione

Nel corso dell'anno 2018 i rappresentanti dell'OCFT hanno partecipato agli incontri organizzati dalla FNCF intenti ad illustrare la nuova normativa e ha fornire un adeguato supporto, sia per quanto concerne la modulistica che per rispondere alle concrete richieste degli Ordini.

In particolare, nel corso di tali incontri la Federazione ha fornito indicazioni in merito alla interpretazione delle iscrizioni nel c.d. periodo transitorio per i professionisti chimici e fisici, così come disciplinato dall'art. 6, commi 5 e 6, del DM 23 marzo 2018, al fine di fornire indicazioni uniformi che consentano agli Ordini di interpretare univocamente le diverse fattispecie ed evitare eventuali disparità di trattamento fra i professionisti che facciano richiesta di iscrizione all'Albo.

OBIETTIVI STRATEGICI DELL'ORDINE REGIONALE DEI CHIMICI E DEI FISICI DELLA TOSCANA PER IL CONTRASTO ALLA CORRUZIONE: I PRINCIPI DEL TRIENNIO 2019-2021

AGGIORNAMENTO ANNUALE - 2019

Il Programma si incentra su una definizione ampia di "corruzione" includendo non solo le fattispecie aventi rilevanza penale individuate dal codice penale, ma anche tutte quelle situazioni in cui – nell'esecuzione dell'attività dell'ente, vi sia abuso di potere per ottenere vantaggi privati.

Il Programma persegue per il triennio 2008-2020 ed in particolare per l'anno 2019, a livello territoriale, i tre seguenti obiettivi,:

- ridurre le opportunità che si manifestino i casi di corruzione
- aumentare la possibilità di scoprire e individuare anticipatamente i casi di corruzione
- creare un contesto sfavorevole alla corruzione

OBIETTIVO STRATEGICO	AZIONI	SOGGETTO	TEMPISTICA
RIDURRE LE OPPORTUNITÀ CHE SI MANIFESTINO IN CASI DI CORRUZIONE	Fornire indicazioni, indirizzo e supporto operativo ai Consiglieri dell'OCFT al fine di introdurre e consolidare misure di prevenzione della corruzione	RPCT e Dipendenti preposti	Quando necessario
	Raccordarsi con la FNCF nell'ottica di perseguire una strategia nazionale omogenea anticorruzione	RPCT	Entro il 15 dicembre di ogni anno

	Monitoraggio sull'osservanza del codice di comportamento dei dipendenti dell'OCFT	RPCT	2019-2021
	Assistenza da parte della FNCF in caso di necessità di supporto relativa all'osservanza dei codici di comportamento		Quando necessario
	Proporre adeguamenti del PTPCT sulla base dei risultati delle attività di controllo, delle modifiche legislative, delle modifiche del contesto di riferimento	RPCT Dipendenti preposti	In occasione dell'emanazione di normativa e di specifiche scadenze previste dalla stessa
AUMENTARE L'INDIVIDUAZIONE DEI CASI DI CORRUZIONE	Costante monitoraggio delle segnalazioni da parte dei dipendenti/Consiglieri	RPCT Dipendenti preposti	Nei casi in cui si verificano tali ipotesi
CREARE UN CONTESTO SFAVOREVOLE ALLA CORRUZIONE	Coinvolgere i Consiglieri e i dipendenti in iniziative di sensibilizzazione, quali incontri e, seminari, con condivisione di casi occorsi	RPCT Consiglio OCFT	
	Promuovere incontri tra RPCT nazionale con RPCT , Dipendenti e Presidenti degli altri Consigli dell'Ordine territoriali	RPCT	
	Valutare, anche sotto il profilo statistico, le iniziative disciplinari a carico di iscritti agli Ordini	RPCT Consiglio OCFT	

	Messa a disposizione sul sito istituzionale anche di documentazione ulteriore rispetto a quella richiesta dalla normativa		In conformità alle scadenze previste dalla norma ed in ogni caso compatibilmente con gli adempimenti che si sono resi opportuni alla luce della Legge 3/2018
	Regolamento dei c.d. Accessi agli atti pubblicazione dello stesso nel Sito dell'OCFT e con relativa modulistica		Dal 2019 in conformità alle scadenze previste dalla norma
	Ulteriore miglioramento del sito, anche attraverso l'aggiornamento costante delle varie sezioni di cui si compone, al fine di migliorarne la funzionalità e la chiarezza e ampliarne la fruibilità per l'utenza e favorirne l'interattività.		In conformità alle scadenze previste dalla norma ed in ogni caso compatibilmente con gli adempimenti che si sono resi opportuni alla luce della Legge 3/2018
AREE DI RISCHIO TIPICHE: FORMAZIONE	monitoraggio, efficacia ed adeguamento e rispetto delle linee guida sull'aggiornamento e competenza professionale	Organo di indirizzo amministrativo	Continuativamente dal 2018
AREE DI RISCHIO TIPICHE: AFFIDAMENTI	formalizzazione e revisione della procedura interna per gli affidamenti	Organo di indirizzo	Entro il 2019 ed alla luce delle linee guida ANAC in materia

IL PROGRAMMA TRIENNALE DELL'OCFT - LA GESTIONE DEL RISCHIO: MAPPATURA, ANALISI E MISURE

I. AMBITO DI APPLICAZIONE E METODOLOGIA

La presente sezione analizza la gestione del rischio avuto riguardo esclusivamente ai processi dell'OCFT.

L'analisi si compone di 3 fasi:

- a) Identificazione o mappatura dei rischi avuto riguardo ai processi esistenti nell'ente.
- b) Analisi dei rischi e ponderazione dei rischi, avuto riguardo alla probabilità di accadimento e al valore dell'impatto conseguente).
- c) Definizione delle misure preventive, avuto riguardo al livello di rischio individuato.

Il Livello di rischio è dato dal prodotto del valore della probabilità per il valore dell'impatto.

La combinazione delle 3 fasi e il loro aggiornamento nel continuo consentono una gestione del rischio sistematica, tempestiva e dinamica, commisurata alle peculiarità dell'Ente.

Le fasi a e b tengono conto della metodologia e dei criteri di cui agli Allegati 3 e 5 del PNA (Piano Nazionale Anticorruzione).

II. DISAMINA DELLE FASI DI GESTIONE DEL RISCHIO

Fase 1 - Identificazione o Mappatura delle aree di rischio

La mappatura delle aree di rischio rappresenta la prima fase della gestione del rischio e ha ad oggetto l'individuazione dei processi istruttori e decisionali con l'obiettivo di individuare possibili rischi di corruzione per ciascun processo o fase di processo esistente, alla luce dell'operatività dell'OCFT Partendo dalla L. 190/2012 e dall'allegato 2 al PNA, si sono dapprima individuate le aree di rischio obbligatorie e, successivamente, si sono individuati i rischi specifici dell'OCFT.

I processi maggiormente a rischio sono risultati essere:

Area A - Progressione del personale, comprendente i seguenti processi

- 1 Reclutamento e modifica del rapporto di lavoro
- 2 Progressioni di carriera

Area B – Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, comprendente i seguenti processi

- 1 Procedure ristrette
- 2 Procedure negoziate, con particolare riferimento a forniture e servizi

Area C - Area affidamento incarichi esterni (consulenze e collaborazioni professionali)

Area D - Area affidamento incarichi interni (nomina in Commissioni istituzionali Italiane)

Area E - Area provvedimenti

- 1 Provvedimenti amministrativi
- 2 Provvedimenti giurisdizionali

Area F - Attività specifiche dell'OCFT, comprendente i seguenti processi

- 1 Funzioni disciplinari quale magistratura di primo grado
- 2 Formazione professionale continua
- 3 Erogazioni e sovvenzioni a soggetti controllati o finanziati
- 4 Attività elettorali
- 5 Rimborsi spese Consiglieri

Fase 2 - Analisi e Ponderazione dei rischi

Sulla base dei processi sopra individuati, si è proceduto all'analisi e alla valutazione dei rischi. In particolare, al fine di stimare il livello di esposizione al rischio, per ciascuna attività è stata valutata:

- la probabilità che si possano realizzare i comportamenti a rischio ipotizzati nella fase precedente; nello specifico, sono stati considerati, ove applicabili, i seguenti fattori:

- la discrezionalità del processo;
- la rilevanza esterna;
- la frazionabilità;
- il valore economico;
- la complessità;
- la tipologia di controllo applicato al processo;
- l'impatto che tali comportamenti potrebbero produrre (economico, organizzativo, di immagine) Alla luce di tali premesse metodologiche, nell'allegato (a) al presente Programma (Tabella di valutazione del livello di rischio), che forma parte integrante e sostanziale del Programma ,si riportano le risultanze delle analisi compiute sui singoli processi, con l'avvertenza che ogni valutazione riportata è suscettibile di variazione e/o integrazione in sede di aggiornamento al Piano.

Fase 3 - Misure di prevenzione del rischio

Ultima fase della gestione del rischio attiene all'individuazione di misure di contrasto e di prevenzione. Le misure di contrasto e prevenzione del rischio hanno la finalità di intervenire sui rischi mappati introducendo misure utili a prevenire e neutralizzare/ mitigare il livello di rischio corruzione connesso ai processi individuati nella fase di mappatura.

Alcune misure di prevenzione del rischio sono obbligatorie, in quanto direttamente derivanti dalla normativa di riferimento; altre misure di prevenzione del rischio sono determinate dalla necessità o dall'utilità.

L'individuazione e la valutazione delle misure di prevenzione è frutto del coinvolgimento dei soggetti che partecipano ai processi mappati.

L'attività di prevenzione approntata dall'OCFT si divide in 4 macro-aree:

I. Misure di prevenzione obbligatorie

Questa macroarea disciplina le c.d., misure di prevenzione del rischio obbligatorie e riguarda:

- predisposizione e applicazione del PTPCT,
- predisposizione e applicazione del Codice di comportamento,
- erogazione di idonea formazione,
- rotazione degli incarichi,
- tutela del dipendente che segnala illeciti,
- astensione in caso di conflitto di interessi,
- rispetto dei divieti di inconferibilità ed incompatibilità.

II. Procedure e regolamentazione interna

Esistenza e aggiornamento di procedure e regolamentazione interne finalizzate a contrastare il manifestarsi di episodi di corruzione, abbassandone il rischio. Tra queste annoveriamo, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le procedure interne finalizzate a regolamentare i processi; il Codice deontologico; le Linee guida in materia di trattazione dei giudizi disciplinari; il Regolamento di contabilità; il Regolamento e le Linee Guida sulla Formazione, etc.

III. Misure di prevenzione specifiche

Individuazione di misure e azioni specifiche per la prevenzione del rischio nella attività/processi mappati, con lo scopo che ciascun processo individuato abbia la propria azione preventiva/correttiva/mitigatrice. Le misure di prevenzione, correlate ai rischi mappati e al livello di rischiosità attribuiti, sono individuate nell'allegato al presente programma (Tabella delle misure di prevenzione).

IV. Attività di controllo e monitoraggio

L'azione di monitoraggio viene svolta in via principale dal RPCT sulla base di un Piano di controllo predisposto, sottoposto al Consiglio per presa d'atto e, successivamente portato a conoscenza dei destinatari. Il Piano di controllo tiene conto dei c.d. "controlli di primo livello" svolti direttamente dai soggetti operativi che partecipano all'interno del processo di gestione del rischio. Il Piano di controllo prevede una azione di monitoraggio sull'efficacia delle misure di prevenzione, finalizzate a prevenire o reprimere episodi di corruzione, la revisione e l'introduzione di ulteriori strategie di prevenzione rispetto a quelle esistenti.

III. LE MISURE DI PREVENZIONE

MACRO AREA I – MISURE DI PREVENZIONE OBBLIGATORIE

Formazione in tema di anticorruzione

Particolare rilievo, ai fini dell'efficacia del presente strumento, riveste l'attività di formazione. La prevenzione della corruzione richiede, infatti, anzitutto, una consapevole coscienza e conoscenza professionale delle attività e delle procedure, una specifica capacità di autonomia, imparzialità e indipendenza.

La formazione del personale dipendente e dei Consiglieri riveste un'importanza essenziale nella prevenzione della corruzione e nel perseguimento della trasparenza. Il programma di formazione in tema di prevenzione della corruzione viene gestito e approvato in sede di Consiglio, su proposta del RPCT

Il programma di formazione:

- 1 Individua i contenuti della formazione in tema di anticorruzione
- 2 Indica i canali e gli strumenti di erogazione della formazione in tema di anticorruzione
- 3 Quantifica il tempo dedicato alla formazione in tema di anticorruzione

In ossequio al “Doppio livello di prevenzione”, la FNCF organizza il Piano di formazione a beneficio degli Ordini Territoriali e dei relativi esponenti, nonché della FNCF e dei relativi esponenti.

La FNCF nell'ottica di fornire supporto maggiormente personalizzato ritiene utile anche procedere ad erogazione frontale di sessioni formative in loco, ovvero in aree geografiche diverse da quella della sede della FNCF.

Codice di comportamento dei dipendenti

Il Consiglio dell'OCFT ha approvato il Codice di comportamento dei dipendenti dell'Ordine in data 19 maggio 2016.

Trasparenza

La trasparenza è lo strumento principe per la prevenzione della corruzione e per l'efficienza dei sistemi di controllo posti in essere dall'OCFT. Il programma triennale per trasparenza e

l'integrità è stato predisposto quale sezione autonoma del presente programma e va letto in combinato disposto con questo.

Altre iniziative

Indicazioni dei criteri di rotazione del personale

La rotazione del personale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione rappresenta una misura di importanza cruciale tra gli strumenti di prevenzione della corruzione.

L'iniziativa non è applicabile all'OCFT che dispone di un solo dipendente.

Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi – Precedenti penali

L'OCFT, per il tramite del proprio RPCT, verifica la sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo ai soggetti a cui intendesse conferire incarichi previsti dai capi III , IV, V e VI del d.lgs. n. 39 del 2013.

Relativamente ai precedenti penali, ai fini dell'applicazione dell'articolo 35 bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 nonché dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 39 del 2013, l'OCFT per il tramite del RPCT, verifica la sussistenza di eventuali precedenti penali a carico dei soggetti cui intendesse conferire incarichi.

Misure per la tutela del whistleblower (tutela del segnale illeciti)

Con l'espressione *whistleblower* si fa riferimento al dipendente dell'OCFT che segnala violazioni o irregolarità riscontrate durante la propria attività agli organi deputati ad intervenire.

La segnalazione (*whistleblowing*), è un atto di manifestazione di senso civico, attraverso cui il *whistleblower* contribuisce all'individuazione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per l'amministrazione di appartenenza e, di riflesso, per l'interesse pubblico collettivo.

Il *whistleblowing* è la procedura volta a incentivare le segnalazioni e a tutelare, proprio in ragione della sua funzione sociale, il *whistleblower*.

La regolamentazione introdotta dall'articolo 1, comma 51, legge n. 190 del 2012, modificato dall'art.

31, comma 1, Legge n. 114 del 2014, prevede i seguenti principi:

- 1) Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

- 2) Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.
- 3) La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

La segnalazione di cui sopra, compilata nelle forme e secondo il Modello allegato al Codice dei Dipendenti dell'OCFT, deve essere indirizzata al RPCT e deve recare come oggetto "Segnalazione di cui all'articolo 54 bis del decreto legislativo 165/2001".

La gestione della segnalazione è a carico del RPCT, secondo quanto previsto nel Codice di Disciplina, e tiene conto delle "Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)" di cui alla Determinazione ANAC n. 6 del 28 aprile 2015.

Relativamente alla gestione delle segnalazioni, la procedura approntata dall'OCFT prevede che:

1. Viene inserito il "Modello di segnalazione di condotte illecite" come modello autonomo sul sito istituzionale dell'OCFT, sezione "Amministrazione trasparente", nella sotto sezione "Altri contenuti – Sezione prevenzione della corruzione", specificando le modalità di compilazione e di invio, che deve essere fatto in busta chiusa all'attenzione del RPCT, specificando "Riservata". Parimenti viene specificato che se la segnalazione riguarda condotte del RPCT, questa deve essere inoltrata direttamente all'ANAC utilizzando il Modulo presente sul sito ANAC.
2. Le segnalazioni ricevute dai dipendenti, tenuto conto del principio di proporzionalità e del numero dei dipendenti in forza all'OCFT, vengono trattate manualmente dal RPCT. Il RPCT, una volta ricevuta la segnalazione, assicura la riservatezza e la confidenzialità inserendo la segnalazione in un proprio registro con sola annotazione della data di ricezione e di numero di protocollo e conserva in un armadio chiuso a chiave il registro, la segnalazione in originale e la documentazione accompagnatoria se esistente.
3. Il RPCT processa la segnalazione in conformità alle disposizioni sul *whistleblowing* e del Codice dei dipendenti dell'OCFT.

4. Il RPCT invia, con cadenza periodica e comunque non meno di una volta per anno, una comunicazione specifica a tutti i dipendenti per rammentargli l'esistenza dell'istituto del *whistleblowing* e la possibilità di farvi ricorso. Altresì procede, nella propria attività di coordinamento dei Referenti territoriali, a rappresentare l'importanza della divulgazione, presso i propri Ordini, di tale previsione normativa.

MACRO-AREA II – POLICY, PROCEDURE E REGOLAMENTI INTERNI

La regolamentazione interna dell'OCFT costituisce la base per il contrasto alla corruzione. Procedure, regolamenti, ordini di servizio disciplinanti i processi individuati come sensibili al rischio corruzione, da una parte creano regole che - se seguite - permettono lo svolgimento corretto del procedimento, dall'altra parte permettono un'individuazione immediata dei soggetti coinvolti e delle attività richieste e, pertanto, consentono di risalire ad un eventuale fatto di corruzione in tempi più veloci. Ad oggi le procedure ed i regolamenti dell'OCFT idonei come misure di contrasto alla corruzione sono pubblicati su sito "www.chimicifisicitoscana.it".

MACRO-AREA III – MISURE SPECIFICHE DI CONTRASTO

Sono le misure e attività precipuamente individuate per contrastare il rischio di corruzione nei processi mappati come sensibili. La loro individuazione è stata fatta processo per processo ed è descritta nell'Allegato (a) al presente Programma. Le misure specifiche di contrasto non sono "statiche" ma anzi possono essere modificate a seconda dei mutamenti intervenuti nel contesto di riferimento e nel panorama legislativo.

MACRO-AREA IV - ATTIVITÀ DI CONTROLLO NEL CONTINUO

Posto che la normativa anticorruzione è fondata essenzialmente sul concetto della prevenzione, questa oltre alle misure appena citate, è correlata ad una costante e continua attività di monitoraggio e controllo da parte dei soggetti preposti, quali *in primis* il RPCT territoriale e quindi dell'OCFT (se del caso supportato dal RPCT nazionale).

L'articolo 1, comma 10, lettera a della legge n. 190/2012 prevede che il RPCT provveda alla verifica dell'efficace attuazione del PTPCT e della sua idoneità rispetto alla situazione fattuale, nonché a proporre la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'OCFT.

Con l'obiettivo di adempiere alla suddetta verifica, il RPCT si avvale operativamente dei soggetti appartenenti all'OCFT di volta in volta necessari a seconda del tipo di verifica.

Dato il “Doppio livello di prevenzione” connotante l’attività della FNCF e degli Ordini territoriali e quindi dell’OCFT, l’attività di controllo verrà svolta:

1. Tenuto conto del ruolo di impulso e coordinamento di cui è titolare il RPCT Nazionale
2. Sul presupposto che i piani di controllo degli Ordini Territoriali, sono assolutamente personalizzati quanto ai rischi specifici individuati, all’intensità dei controlli, al livello di rischio ravvisato, ai soggetti preposti al controllo, alle dimensioni dell’ente, e in genere a tutti gli elementi che connotano un ordine rispetto ad un altro.

L’attività di controllo del RPCT si fonda sull’esistenza di un “Piano di controllo annuale”, in cui vengono descritti:

- 1 I controlli da effettuare
- 2 La tempistica dei controlli
- 3 Il campione oggetto di controllo

L’attività di controllo viene formalizzata nelle modalità ritenute più opportune dal soggetto responsabile e convergerà nella Relazione annuale, presentata all’organo collegiale e pubblicata sul sito Istituzionale, che il Responsabile Anticorruzione deve redigere entro il 15 dicembre di ogni anno, secondo quanto previsto dalla L. n. 190/2012.

**PROGRAMMA TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE,
TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ DELL' ORDINE DEI CHIMICI E DEI FISICI
DELLA TOSCANA (2019-2021)
SEZIONE TRASPARENZA ED INTEGRITÀ**

INTRODUZIONE

Il principale strumento di cui le Amministrazioni dispongono per consentire ai cittadini di verificare l'effettivo rispetto dei principi di buon andamento ed imparzialità della Pubblica Amministrazione è costituito dalla pubblicità dei dati e delle informazioni che consentano di conoscere le attività istituzionali e le modalità di gestione ed erogazione dei servizi pubblici. La trasparenza amministrativa rende quindi possibile il coinvolgimento e la partecipazione di chiunque sia interessato all'azione svolta dalle pubbliche Amministrazioni e consente a tutti i cittadini di esercitare il diritto di controllo sull'andamento e sulla gestione delle funzioni pubbliche.

Il concetto di trasparenza, come delineato dall'art.11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, introduce per la prima volta nell'ordinamento la nozione di "accessibilità totale" in attuazione dei principi di delega fissati dalla legge 4 marzo 2009, n. 15 considerata quale elemento trasversale e funzionale per la piena attuazione dei principi di efficienza dell'azione amministrativa.

La rilevanza del principio della trasparenza, ai fini del progetto riformatore disegnato dal legislatore, è asseverata dalla sua stessa configurazione, ad opera del richiamato articolo 11, quale fattore di definizione del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lett. m), della Costituzione.

Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità dell'OCFT prevede misure di intervento finalizzate a consolidare e ad integrare le informazioni già disponibili sul sito internet istituzionale.

Il d.lgs. 33/2013, ultimo provvedimento in materia, opera una riorganizzazione degli obblighi di pubblicazione di dati e informazioni già vigenti ed introduce nuovi obblighi ma, soprattutto, eleva definitivamente la trasparenza a strumento essenziale per la prevenzione dei fenomeni corruttivi.

Anche a fronte di questa nuova considerazione attribuita all'obbligo di trasparenza, l'OCFT ha ritenuto che il programma di implementazione della normativa sulla trasparenza dovesse essere parte del programma anticorruzione, ed è per questo che l'adeguamento alla trasparenza viene trattato come Sezione del PTPCT.

SEZIONE TRASPARENZA - OBIETTIVI

La presente Sezione ha ad oggetto le misure e le modalità che l'OCFT adotta per l'implementazione ed il rispetto della normativa sulla trasparenza, con specifico riguardo alle misure organizzative, alla regolarità e tempestività dei flussi informativi tra i vari soggetti coinvolti nell'adeguamento, le tempistiche per l'attuazione, le risorse dedicate e il regime dei controlli finalizzati a verificare l'esistenza e l'efficacia dei presidi posti in essere.

ORGANIZZAZIONE DELL'OCFT E ADOZIONE DEL PROGRAMMA

Il Responsabile trasparenza

Il Consiglio dell'Ordine Regionale dei Chimici e dei Fisici, ha ritenuto opportuno che il responsabile anticorruzione venisse altresì nominato responsabile, dell'ambito trasparenza in conformità con il D. Lgs. 33/2013.

I Consiglieri

Nell'assolvimento dei propri compiti, l'RPCT è supportato dai Consiglieri e dagli uffici dell'OCFT che di volta in volta siano ritenuti necessari per l'espletamento e l'adeguamento agli obblighi.

Il personale d'ufficio

Il personale dell'ufficio è tenuto alla trasmissione dei dati richiesti, nei tempi e nei modi previsti dal presente programma e avuto riguardo della obbligatorietà di pubblicazione prevista dalla norma.

Nello specifico, il personale:

1. Si adopera per garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai sensi e per gli effetti della normativa vigente.
2. Si adopera per garantire l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la facile accessibilità, dei documenti pubblicati con l'indicazione della provenienza e la riutilizzabilità.
3. Collabora attivamente con il RPCT supportandolo nel reperimento dei dati e nelle verifiche e controlli che questi è tenuto a fare.

MISURE ORGANIZZATIVE

Amministrazione trasparente

Al fine di dare attuazione al disposto del D.lgs. 33/2013, nel sito web istituzionale dell'OCFT : www.chimicifisicitoscana.it è stata inserita una sezione "Amministrazione Trasparente", al cui interno sono state create sotto sezioni che contengono dati, documenti, informazioni la cui

pubblicazione è prevista dalla normativa di riferimento. La strutturazione della sezione in questione tiene conto delle peculiarità e specificità connesse alla natura, ruolo e funzioni dell'OCFT e pertanto la sezione è il risultato di un'opera di interpretazione e di adeguamento della normativa al regime ordinistico.

Pubblicazione dati reddituali dei consiglieri

Nell'ambito dell'attività di adeguamento alla normativa anticorruzione e trasparenza ai sensi l'art. 14, co. 1 bis del D.Lgs. 33/2013, attuato dalla Det. ANAC 241/2017, si prevede che oltre alla FNCF anche gli OT pubblichino sul proprio sito istituzionale alla sezione "Amministrazione Trasparente", una serie di dati di pertinenza dei Consiglieri, di cui alcuni di natura reddituale. La pubblicazione è obbligatoria in quanto l'incarico di Consigliere dell'OT anche se non prevede la corresponsione di un gettone di presenza o un'indennità per l'attività istituzionale e la mancata pubblicazione, implica le sanzioni di cui all'art. 47 D.Lgs. 33/2013 per i soggetti che non hanno comunicato i dati all'RPCT. Oltre alla pubblicazione del quadro riepilogativo della dichiarazione dei redditi per l'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione di cui all'art. 14, c. 1, lett. f), del d.lgs. n. 33/2013 l'art. 2, n. 2), della legge n. 441/1982, fa espresso riferimento alla copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche. Perciò per l'attuazione dell'obbligo di pubblicazione di cui all'art. 14, c. 1, lett. f), del d.lgs. n. 33/2013, non sembra sufficiente la sola pubblicazione del quadro riepilogativo della dichiarazione dei redditi. Si evidenzia, tuttavia, che sarà necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o dell'amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili contenuti nella stessa dichiarazione (si vedano moduli allegati).

I link a pagine, documenti e in genere atti vengono utilizzati nel rispetto del provvedimento del garante per la protezione dei dati personali n. 243/2014 recante "*Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici ed altri enti obbligati*"

Obblighi e adempimenti

Gli obblighi e gli adempimenti cui l'OCFT è tenuto ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 33/2013 sono contenuti e riportati nella tabella di cui all'Allegato (b) al presente Programma che costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso. La tabella indica in maniera schematica l'obbligo di pubblicazione, il riferimento normativo, la sottosezione del sito Amministrazione trasparente in cui deve essere inserito, il soggetto responsabile del reperimento del dato, il tempo durante il quale il dato deve essere pubblicato, la tempistica di aggiornamento del dato.

Modalità di pubblicazione

I dati da pubblicare sono trasmessi dagli uffici al provider informatico che procede tempestivamente alla pubblicazione, ovvero pubblicati direttamente dagli uffici.

I dati devono essere pubblicati secondo le scadenze previste dalla legge e, in mancanza di scadenza indicata, secondo il criterio della tempestività.

Pubblicità dei dati e Protezione dei dati personali

La pubblicità di alcune tipologie di dati, pur costituendo la principale forma di trasparenza, deve tuttavia rispettare alcuni limiti imposti dall'ordinamento, bilanciando i valori che rappresentano l'obbligo di trasparenza e quello del rispetto della privacy, separando le possibili aree di sovrapposizione.

Il presente Programma rispetta le disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 196 del 30 giugno

2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) laddove si dispone che *“il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali”*.

Il Programma segue, altresì, le indicazioni contenute nella più recente Deliberazione del 2 marzo 2011, adottata dal Garante per la protezione dei dati personali, concernente le *“Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web”*. Tale documento definisce *“un primo quadro unitario di misure e accorgimenti finalizzati ad individuare opportune cautele che i soggetti pubblici sono tenuti ad applicare”* in relazione alla pubblicazione di dati personali sui propri siti istituzionali per finalità di trasparenza, pubblicità dell'azione amministrativa, nonché di consultazione di atti su iniziativa di singoli soggetti. Più precisamente la deliberazione sottolinea che le pubbliche amministrazioni, nel mettere a disposizione sui propri siti istituzionali dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, devono motivare tale divulgazione, *“che costituisce un'operazione strettamente necessaria al perseguimento delle finalità assegnate all'amministrazione da specifiche leggi o regolamenti e che riguardi informazioni utili a far conoscere ai destinatari le sue attività e il suo funzionamento o a favorire l'accesso ai servizi prestati dall'amministrazione.”*

In ogni caso, si rispetteranno le disposizioni in materia di protezione dei dati personali previste dall'art. 1, c. 2, del d.lgs. n. 33/2013, e, in particolare, della disposizione contenuta nell'art. 4, c. 4, del d.lgs. n. 33/2013 secondo la quale *“nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non*

indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione”, nonché di quanto previsto dall’art. 4, c. 6, del medesimo decreto che prevede un divieto di “diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”

La posta elettronica certificata

Le pubbliche amministrazioni sono tenute ad utilizzare la posta elettronica certificata per ogni scambio di documenti e informazioni con i soggetti interessati (imprese, professionisti, cittadini) che ne fanno richiesta e che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata.

L’indirizzo PEC dell’OCFT attualmente attivo è indicato nella sezione “Contatti” del sito web istituzionale www.chimicifisicitoscana.it.

MONITORAGGIO E CONTROLLO DELL’ATTUAZIONE DELLE MISURE ORGANIZZATIVE

Il RPCT nel suo ruolo anche di Responsabile trasparenza, pone in essere misure di controllo e di monitoraggio sull’attuazione degli obblighi previsti in tema di trasparenza, secondo quanto già indicato al paragrafo “*Macro-Area IV: Attività di controllo nel continuo*”.

ACCESSO DOCUMENTALE O ACCESSO AGLI ATTI EX L. 241/90 E DPR 184/2006

Il diritto di accesso documentale o accesso agli atti è il diritto di esaminare i documenti amministrativi del Consiglio dell’Ordine e di averne copia. Responsabile del procedimento è il Presidente del Consiglio dell’Ordine. Le modalità di richiesta sono rappresentate nella “Sezione Amministrazione Trasparente/Altri contenuti/Accesso civico” del sito www.chimicifisicitoscana.it utilizzando l’apposito modulo di cui all’Allegato 1 al Regolamento DISCIPLINANTE L’ACCESSO DOCUMENTALE, L’ACCESSO CIVICO E L’ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO.

Qualora l’istanza sia irregolare o incompleta, ovvero non risulti chiaramente la legittimazione del richiedente, il Responsabile del procedimento provvede, entro dieci giorni, a darne comunicazione al richiedente. In tale caso, il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla ricezione della domanda perfezionata ovvero completata.

Il Responsabile del procedimento, qualora individui soggetti controinteressati in base al contenuto del documento richiesto o al contenuto di documenti connessi, invia agli stessi comunicazione della richiesta di accesso. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche a mezzo posta elettronica certificata, alla richiesta di accesso. Decorso tale termine, e accertata l’avvenuta ricezione della comunicazione, il Responsabile del procedimento istruisce la richiesta.

Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'art. 60 del D.Lgs. n. 196/2003.

Entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, ovvero dal suo perfezionamento, il Responsabile del procedimento decide sull'istanza di accesso documentale con provvedimento motivato, dandone immediata comunicazione al richiedente. Decorso inutilmente il termine di trenta giorni, la domanda d'accesso si intende respinta.

In caso di accoglimento della domanda di accesso, al richiedente viene indicato il nominativo della persona e l'ufficio competente presso cui, entro un periodo di tempo non inferiore a quindici giorni, lo stesso o persona da lui incaricata può prendere visione ed eventualmente estrarre copia dei documenti, l'orario durante il quale può avvenire la consultazione ed ogni altra indicazione necessaria per potere esercitare concretamente il diritto di accesso.

L'accesso ai documenti non può essere negato ove sia sufficiente far ricorso al potere di differimento.

In caso di diniego, espresso o tacito, o di differimento dell'accesso sono ammessi i rimedi di cui all'art. 25 della Legge 241/90.

Ricevuta la richiesta, il RPCT si adopera, anche con i competenti uffici, affinché il documento, l'informazione o il dato richiesto, sia pubblicato nel sito e comunica al richiedente l'avvenuta pubblicazione indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Laddove al RPCT risulti che il documento/dato/Informazione sia stato già pubblicato, questi indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

In caso di ritardo o mancata risposta, il richiedente può fare ricorso al titolare del potere sostitutivo che, dopo aver verificato la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, pubblica tempestivamente e comunque non oltre il termine di 30 giorni il dato/documento/informazione nel sito istituzionale, dando altresì comunicazione al richiedente e al RPCT, e indicando il relativo collegamento istituzionale.

I riferimenti sia del RPCT, ai fini dell'esercizio dell'accesso civico, sono reperibili nel sito istituzionale, "Sezione Consiglio trasparente/altri contenuti/accesso civico" del sito www.chimicifisicitoscana.it

ACCESSO CIVICO EX ART. 5, COMMA 1 D.LGS. 33/2013

L'Ordine garantisce la trasparenza delle informazioni attraverso il proprio sito istituzionale, favorendo forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche nonché promuovendo la partecipazione al dibattito pubblico.

Il diritto di accesso civico consente a chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati per i quali sussiste l'obbligo di pubblicazione da parte dell'ente, in conformità al criterio della "compatibilità", in caso di omessa pubblicazione.

La richiesta di accesso civico ha ad oggetto esclusivamente i dati, i documenti e le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1 del D.lgs. 33/2013 e del criterio di contabilità citato dal Decreto Trasparenza per gli Ordini professionali.

La richiesta deve essere presentata al RPCT dell'OCFT utilizzando il Modulo di cui all'Allegato 2 che deve essere debitamente compilato e che deve contenere le complete generalità del richiedente, nonché l'identificazione dei dati, informazioni e documenti oggetto della richiesta. Non verranno prese in considerazione istanze in cui i dati, le informazioni e i documenti non siano identificati, né identificabili.

La richiesta può essere presentata per via telematica, secondo le modalità previste dal Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al D.lgs. 82/2005, via posta elettronica ordinaria o certificata. Le modalità di trasmissione della richiesta sono descritte nella "Sezione Amministrazione Trasparente/Altri contenuti/Accesso civico" del sito istituzionale dell'OCFT.

Ove tale istanza venga presentata ad altro ufficio, l'istanza viene immediatamente trasmessa al RPCT.

Il RPCT verifica preliminarmente la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione del dato, documento o informazione richiesta, anche con riferimento all'applicazione del criterio della compatibilità di cui all'art- 2bis, comma 2 del Decreto Trasparenza.

In caso di mancata pubblicazione, si adopera, anche con i competenti uffici, affinché il documento, l'informazione o il dato richiesto, nel termine di 30 giorni venga pubblicato nel sito e comunica al richiedente l'avvenuta pubblicazione indicando il collegamento ipertestuale del documento, l'informazione o dato richiesto. In caso di pubblicazione precedente alla richiesta, respinge l'istanza indicando il relativo collegamento ipertestuale.

In caso di ritardo o mancata risposta, il richiedente può fare ricorso al titolare del potere sostitutivo che, dopo aver verificato la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, pubblica tempestivamente e comunque non oltre il termine di 30 giorni il dato, documento o informazione nel sito istituzionale, dando altresì comunicazione al richiedente e al RPCT, e indicando il relativo collegamento ipertestuale.

Le informazioni sul RPCT e sul titolare del potere sostitutivo, ai fini dell'esercizio dell'accesso civico, sono reperibili nel sito istituzionale, Sezione Amministrazione trasparente/altri contenuti/accesso civico.

ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO EX ART. 5, COMMA 2, D.LGS. 33/2013

La richiesta di accesso civico generalizzato ha ad oggetto dati e documenti detenuti dall'OCFT ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, per i quali si esercita il diritto di accesso civico di cui alla precedente sezione "ACCESSO CIVICO EX ART. 5, COMMA 1 D.LGS. 33/2013".

La richiesta di accesso civico generalizzato, predisposta utilizzando il Modulo di cui all'Allegato 3 del Regolamento, deve essere presentata all'Ufficio dell'Ordine dei Chimici e dei Fisici della Toscana con le modalità descritte nella Sezione Amministrazione Trasparente/Altri contenuti/Accesso civico concernente dati e documenti ulteriori del sito istituzionale.

Ferme restando le successive indicazioni, l'esercizio del diritto di accesso civico generalizzato non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente e non deve essere motivato.

La richiesta può essere presentata per via telematica, secondo le modalità previste dal Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al D.Lgs. 82/2005, via posta elettronica ordinaria o certificata. Le modalità di trasmissione della richiesta sono descritte nella Sezione Amministrazione Trasparente/Altri contenuti/Accesso civico del sito istituzionale.

La richiesta deve contenere indicazione dei dati e i documenti per i quali si richiede l'accesso.

Ricevuta l'istanza dall'Ufficio, l'Ufficio competente che detiene i dati o i documenti richiesti attiva l'istruttoria immediatamente.

Il Responsabile del procedimento, in presenza di controinteressati ai sensi dell'art. 5 bis, comma 2, del D. Lgs. 33/2013, procede a dare comunicazione agli stessi mediante invio di copia dell'istanza di accesso civico generalizzato con raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata.

I soggetti controinteressati sono esclusivamente le persone fisiche e giuridiche portatrici dei seguenti interessi privati di cui all'art. 5-bis, c. 2 del Decreto Trasparenza: a) protezione dei dati personali, in conformità al D. Lgs. n. 196/2003; b) libertà e segretezza della corrispondenza intesa in senso lato ex art.15 Costituzione; c) interessi economici e commerciali, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione alla richiesta di accesso. Decorso tale termine, l'ente provvede sulla richiesta di accesso, accertata la ricezione della comunicazione da parte dei controinteressati.

Il termine di 30 giorni per la conclusione del procedimento di accesso civico generalizzato è sospeso fino all'eventuale opposizione dei controinteressati e la sospensione decorre dalla data di invio della comunicazione agli stessi controinteressati.

Decorsi 10 giorni dall'ultima data di ricezione della comunicazione ai controinteressati, l'Ufficio competente a decidere sull'istanza provvede sulla richiesta di accesso civico generalizzato, accertata la ricezione delle comunicazioni inviate ai controinteressati e sulla base della valutazione degli interessi contrapposti.

In caso di accoglimento dell'istanza di accesso civico generalizzato, l'Ufficio competente a decidere provvede a trasmettere al richiedente i dati o i documenti richiesti, avuto riguardo alla normativa privacy e ai limiti posti dalla tutela dei dati personali.

In caso di accoglimento della richiesta di accesso civico generalizzato nonostante l'opposizione del controinteressato, e salvi i casi in cui è comprovata l'indifferibilità dell'accesso, l'Ufficio ne dà comunicazione al controinteressato e provvede a trasmettere al richiedente i dati o i documenti decorsi 15 giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato, onde consentire allo stesso l'esercizio della facoltà di richiedere il riesame.

Tutte le richieste di accesso pervenute all'ente (documentale, civico e generalizzato) dovranno essere protocollate in entrata; ogni istanza deve essere annotata sul Registro degli accessi, in forma anonima, con l'indicazione:

- della data di ricezione
- dell'ufficio che ha gestito il procedimento di accesso;
- dell'esistenza dei controinteressati;
- dell'esito e delle motivazioni che hanno portato ad autorizzare o negare o differire l'accesso nonché l'esito di eventuali ricorsi proposti dai richiedenti o dai controinteressati

In considerazione delle dimensioni dell'ente, il registro degli accessi viene tenuto dall'Ufficio dell'Ordine dei Chimici e dei Fisici della Toscana con modalità manuali, viene aggiornato con cadenza trimestrale e viene pubblicato nella Sezione Amministrazione trasparente/Altri contenuti/Accesso civico.

Il RPCT può chiedere in ogni momento agli uffici informazioni sull'esito delle istanze di accesso pervenute.

ALLEGATI al PTPCTI 2019-2021

- (a) Tabella di valutazione del livello di rischio e Tabella delle Misure di prevenzione
- (b) Allegato "Obblighi di trasparenza, misure e responsabili"
- (c) Piano annuale di formazione dell'OCFT
- (d) Codice specifico dei dipendenti dell'OCFT

- (e) Modello Segnalazioni dipendente
- (f) Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62
- (g) Regolamento disciplinante l'accesso documentale, l'accesso civico e l'accesso civico generalizzato e relativa modulistica (Allegato 1 – Modulo accesso documentale, Allegato 2 – Modulo richiesta accesso civico semplice Allegato 3 – Modulo richiesta accesso civico generalizzato Allegato 4 – Modulo richiesta di riesame)
- h) Registro degli accessi
- i) Moduli per Pubblicazione dati reddituali dei consiglieri